



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta  
Servizio di Caltanissetta

NUMERO DI CODICE FISCALE: 80012000826  
PARTITA I.V.A.: 0271107082

REP. N° 739/2025 del 09/05/2025

## L'INGEGNERE CAPO

### Visto:

- la nota del 29/01/2025 pervenuta a questo Ufficio mezzo Pec, ed acquisita in questo Ufficio al prot. n° 12137 in pari data, con la quale il Comune di Gela – Settore 10 – Urbanistica e Territorio, trasmette Ordinanza Dirigenziale di Demolizione n°28 del 23/01/2025 relativa ai lavori realizzati in assenza di titolo abilitativo dalla Ditta **Vitale Agata Maria**, nata “**omissis**” il “**omissis**” ed ivi residente nella Via “**omissis**” c.f. “**omissis**”, nella qualità dei proprietaria e responsabile di abuso;
- che le opere abusive accertate, come già verbalizzato consistono nella “Realizzazione di una baracca un lamiera zincata di mq. 30,00 circa sita su un appezzamento di terreno tra la Via Torricelli e la Via Caboto catasto al fg.191 part. 214 del Comune di Gela (CL), ereditato dai genitori (Vitale Giuseppe e Bragoni Luciana, in atto deceduti)”. L'illecito edilizio è ubicato tra la Via Torricelli e la Via Caboto catasto al fg.191 part. 214 del Comune di Gela (CL);
- che detti abusi ricadono all'interno del centro abitato del Comune di Gela (CL);
- che il verbale di Ordinanza Dirigenziale di Demolizione n°28 del 23/01/2025 prot. n° 8250 del 27/01/2025 del Comune di Gela (CL) è stato assunto al protocollo di questo Ufficio al n°12137 del 29/01/2025;
- che agli atti di questo Ufficio non risulta che la Ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia ai sensi degli artt. 93 e 65 del D.P.R. n° 380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 17 L. 64/74 e art. 4 della L. 1086/71) e non abbia ottenuto l'autorizzazione e l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (artt. 94, 94bis e 65 del D.P.R. 380/2001);
- il D.P.R. n° 380/2001 costituente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, vista la Legge 02/02/74 n° 64 e successivi decreti attuativi, recante “Provvedimenti per l'edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche”, e visto il D.D.G. 344 del 19/05/2020 della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

### CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati realizzati in Zona Sismica di 2<sup>^</sup> Categoria;
  - La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n°380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, artt. 65, 93, 94 e 94 bis – DGG 344/2020;
- Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 L. n° 64 del 02/02/1974);

### DECRETA

la sospensione immediata dei lavori del cantiere suddetto, della Ditta **Vitale Agata Maria**, nata a “**omissis**” il “**omissis**” ed ivi residente nella Via “**omissis**” c.f. “**omissis**” su un appezzamento di terreno tra la Via Torricelli e la Via Caboto catasto al fg.191 part. 214 del Comune di Gela (CL), nella qualità di proprietaria e responsabile di abuso edilizio;  
Copia del presente decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale “ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione” ai sensi dell' art. 97 D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 comma 2 della Legge 64/74).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, e qualora le opere abusivamente realizzate possano essere sanate urbanisticamente ai sensi dall'art. 36 del DPR 380/2001 dovranno essere prodotti tutti gli atti che ne attestino la sanabilità, affinché quest'Ufficio possa riferire all'Autorità Giudiziaria ove pende il procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, e alle Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC di cui al DM 17/01/2018 e Circolare n° 7 C.S.LL.PP. del 21/01/2019, Legge 02/02/1974 n° 64, e se ne proporrà la demolizione.

**F.to Il Funzionario Direttivo**  
**Daniela Trubbia**

**F.to Il F.D. Titolare della P.O.6**  
**Arch. Piero Campa**

**F.to Il Dirigente Generale**  
**Ingegnere Capo ad Interim**  
*duilio Alongi*